

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro I - Delle persone e della famiglia
Titolo VII - Della filiazione

Art. 238 Irreclamabilità di uno stato di figlio contrario a quello attribuito dall'atto di nascita

Salvo quanto disposto dagli [articoli 128, 234, 239, 240 e 244](#), nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di figlio nato nel matrimonio e il possesso di stato conforme all'atto stesso.